

L'uso responsabile del patrimonio ecclesiastico

venerdì 30 gennaio 2015, Chiaravalle

Scuola Professionale d'Arte Muraria, Milano
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano, 1563



Livelli legislativi ecclesiastici

- Codice di Diritto Canonico, gennaio 1984
- Decreti o altri Atti della Sede Apostolica
 - Segreteria di Stato
 - Pontificie Commissioni o similari organismi
- Norme delle Chiese locali
 - Conferenze episcopali nazionali e regionali
 - Indicazioni del Vescovo locale
- Per i Religiosi solo *“ab intra”*
 - Regolamenti o Statuti propri



Livelli legislativi civili

- Costituzione della Repubblica Italiana
- Leggi Nazionali
 - Legge 20 giugno 1909, n.364
 - Leggi del 1939, nn.1089 e 1497
 - Dlgs 42/2004 e ss mm
- Intesa Ministero Beni Culturali (MI.B.A.C.) - Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.)
 - DPR 26 settembre 1996 e **DPR 4 febbraio 2005, n.78**
- Intese a livello locale tra Direzioni Regionali MIBAC e Conferenze episcopali regionali
 - Per la Lombardia 23 giugno 2005



Gli Enti ecclesiastici

Codice di Diritto Canonico

CAPITOLO II

LE PERSONE GIURIDICHE

Can. 113 - .β2. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, soggetti cioè nel diritto canonico di obblighi e di diritti che corrispondono alla loro natura.

Can. 114 - β1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende il fine dei singoli.β2. Come fini, di cui al β1, s'intendono quelli attinenti ad opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale.β3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito.

Can. 116 - β1. Le persone giuridiche pubbliche sono insiemi di persone o di cose, che vengono costituite dalla competente autorità ecclesiastica perchè, entro i fini ad esse prestabiliti, a nome della Chiesa compiano, a norma delle disposizioni del diritto, il proprio compito, loro affidato in vista del bene pubblico; tutte le altre persone giuridiche sono private.β2. Le persone giuridiche pubbliche vengono dotate di tale personalità sia per il diritto stesso sia per speciale decreto dell'autorità competente che la concede espressamente; le persone giuridiche private vengono dotate di questa personalità soltanto per mezzo dello speciale decreto dell'autorità competente che concede espressamente la medesima personalità.

Decreto del Cardinale Bartolomeo Pacca, Roma, 7 aprile 1820

- “Gli antichi monumenti hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile unica quest’alma Città di Roma. La riunione preziosa nel suo seno di sì auguste reliquie delle vetuste arti, la gelosa cura di quelle che esistono, o che novellamente si dissotterrano, le vigili severe provvidenze, perché non si degradino, o si trasportino altrove lontane, sono i costanti e principali motivi, che attraggono gli stranieri ad ammirarle (...).



Legge 20 giugno 1909, n. 364

- Art. 1 “sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili”
- Art. 2 “le cose di cui all’articolo precedente sono inalienabili quando appartengano allo stato, a provincie, **a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura.**”
- Art. 12 “le cose previste nell’art. 2 **non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l’autorizzazione del ministero della pubblica istruzione.**”



Costituzione della Repubblica Italiana, 27 dicembre 1947

- Parte Prima, **Principi fondamentali**
- **Art. 9**

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione




Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

e DLgs 26 marzo 2008, n 62 (Beni culturali)

Dlgs 26 marzo 2008, n.63 (Paesaggio)

- Il testo unico dei Beni Culturali modificato poi con la revisione della Parte Terza (Paesaggio) che ha avuto una sua diversa configurazione.
- Riprende le due Leggi fondamentali del 1939 sui Beni Architettonici e Artistici e sulle Bellezze naturali
- Vengono introdotte le specifiche per i luoghi di culto all'art. 9
- **TUTTI gli Enti ecclesiastici, in quanto soggetti giuridici privati senza scopo di lucro (Art 10), sono assoggettati alla legislazione**
 - Limite temporale per i beni architettonici 70 anni e autore defunto
 - Limite temporale per i beni mobili 50 anni e autore defunto






Intesa tra il Ministro per i Beni Culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana 26 gennaio 2005 (DPR 4 febbraio 2005, n.78)

- In questa *Intesa* viene ratificata e normata la prassi per adempiere alle linee del Testo Unico dell'anno precedente.
 - chiarisce i **differenti livelli di collaborazione, Art.1**, comma 2
 - Livello centrale: Ministero e CEI
 - Livello regionale: i Direttori regionali e i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali
 - Livello locale: i Soprintendenti, competenti per territorio e materia, e i Vescovi diocesani
 - Comma 3: Per i “Beni culturali di interesse religioso, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciute, concorrono a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma 2”
 - Art.5, c. 1 “Il Vescovo diocesano presenta ai soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di rilascio delle autorizzazioni concernenti i beni culturali”;
 - Comma 2, “Proposte e richieste di cui al comma 1, presentate dagli enti ecclesiastici indicati all'art.1, c 3, sono inoltrate al soprintendente per il tramite del vescovo diocesano territorialmente competente”
-



**Disposizioni della Santa Sede
a seguito dell'Intesa tra la CEI e il Ministero dei beni culturali e ambientali
Decreto del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, 1 gennaio 1999**

- Art. 1. “Alle riunioni di cui all’art. 2, commi 1-2 dell’Intesa partecipa un rappresentante della ‘Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori’(CISM) e dell’”Unione Superiore Maggiori d’Italia’ (USMI)
- Art. 2. Il Decreto, pertanto con livelli di norma legislativa canonica, dispone che le richieste “vengono inoltrate al Vescovo diocesano dal Superiore competente degli Istituti di vita consacrata, dalle Società di vita apostolica e delle loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, a livello non inferiore alla provincia religiosa. Il competente Superiore valuta la congruità e la priorità delle richieste concernenti i beni culturali di enti soggetti alla sua giurisdizione”.
- Art.3. “Il Vescovo diocesano inoltra ai competenti organi dello Stato le richieste dei soggetti di cui all’art. 1, c 2 dell’Intesa e ne dà tempestiva informazione ai Superiori interessati”



Istituzione delle Direzioni Regionali del Ministero per i Beni Culturali e del Turismo


Collaborazione a livello unificato dei singoli Ufficio diocesani per i Beni Culturali, riuniti in un organo consultivo detto 'Consulta Regionale', dove vi partecipano con pari dignità i rappresentanti di

Tutte le Diocesi presenti in una regione amministrativa civile (Milano, Como, Lodi, Bergamo, Mantova, Crema, Cremona, Brescia, Verona, Novara, Vercelli, Tortona)

I rappresentanti dei Superiori Maggiori dei rami maschili (CISM) e femminili (USMI)

I rappresentanti degli Istituti Secolari

Un rappresentante del Consulta nazionale degli Economi di Comunità



Uffici preposti all'attività di Tutela

Statali

Segreteria Regionale del Ministero per i Beni Culturali e del Paesaggio,
Milano, Palazzo Litta, corso Magenta 24

Soprintendenza per i Beni Architettonici, del Paesaggio, Milano (palazzo
Reale) e Brescia

*Soprintendenza per i Beni Artistici e Demoetnoantropologici, Milano (Palazzo di
Brera) e Mantova*

Soprintendeza all'Archeologia di Lombardia, Milano, via De Amicis 11

Soprintendenza ai Beni Archivistici di Lombardia, Milano, Palazzo Litta

Regionali

Soprintendenza ai Beni Bibliotecari, presso la Regione Lombardia, Milano,
piazza Città di Lombardia



Esempi pratici

Enti parrocchiali (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- Restauri di edifici, se hanno più di 70 anni e l'autore è deceduto :
 - progetto redatto da tecnico abilitato ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537, art.52
 - Si consegnano n.4 copie (più una se si scava) alla Segreteria Unificata presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano unitamente a una richiesta del Parroco (=legale rappresentante)

Descrizione storica dell'edificio, descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto (Planimetrie, alzati, sezioni), computi metrici e capitolati

Se sono previsti scavi superiori a cm 25 tavole di dettaglio delle sezioni.

- Se ci sono apparati decorativi significativi occorre incaricare un restauratore abilitato per redigere una relazione specifica che andrà sottoscritta e inserita nel progetto architettonico (senza eliminare il nome del restauratore che resta l'unico titolare dell'intervento)
- se le decorazioni sono non solo decorative o comunque anteriori al secolo XX occorre una copia in più che sarà inviata alla Soprintendenza ai Beni Artistici



Esempi pratici

Enti di Religiosi (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- Restauri di edifici, se hanno più di 70 anni e l'autore è deceduto :
 - progetto redatto da tecnico abilitato ai sensi del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n.2537, art.52
 - Si consegnano n.3 copie (più una se si scava) all'Ufficio Beni Culturali unitamente a una richiesta del Superiore Provinciale o del Legale Rappresentante
 - Descrizione storica dell'edificio, descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto (Planimetrie, alzati, sezioni), computi metrici e capitolati
- Se sono previsti scavi superiori a cm 25 tavole di dettaglio delle sezioni.
- Se ci sono apparati decorativi significativi occorre incaricare un restauratore abilitato per redigere una relazione specifica che andrà sottoscritta e inserita nel progetto architettonico (senza eliminare il nome del restauratore che resta l'unico titolare dell'intervento)
 - se le decorazioni sono non solo decorative o comunque anteriori al secolo XX occorre una copia in più che sarà inviata alla Soprintendenza ai Beni Artistici



Esempi pratici

Enti parrocchiali (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- Restauri opere se hanno più di 50 anni e l'autore è deceduto :
 - progetto redatto da tecnico abilitato = restauratore secondo le direttive
 - Si consegnano n.2 copie alla Segreteria Unificata presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano unitamente a una richiesta del Parroco (=legale rappresentante)

Descrizione storica dell'oggetto (provenienza, autore, tecnica, misure), descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto, preventivo analitico dell'intervento

L'istanza del Parroco viene esaminata dagli Uffici economici e da quello dei Beni Culturali, ognuno per le proprie competenze.

Se superano certi limiti economici deve essere approvata dal Collegio dei Consultori (Sacerdoti diocesani) e dal Consiglio Affari Economici Diocesano (tecnici anche laici)

Le autorizzazioni, **anche civili**, diventano esecutive solo dopo il Decreto canonico rilasciato dall'Ordinario o dal Suo delegato

Le responsabilità civili e penali sono sempre in capo al Parroco quale Legale Rappresentante



Esempi pratici

Enti di Religiosi (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

- Restauri opere se hanno più di 50 anni e l'autore è deceduto :
 - progetto redatto da tecnico abilitato = restauratore secondo le direttive
 - Si consegnano n.2 copie all'Ufficio Beni Culturali unitamente a una richiesta del Superiore Provinciale o del Legale rappresentante

Descrizione storica dell'oggetto (provenienza, autore, tecnica, misure), descrizione del degrado con tavole grafiche, esauriente campagna fotografica, rilievi e tavole di progetto, preventivo analitico dell'intervento

Le responsabilità civili e penali sono sempre in capo al Legale Rappresentante



Esempi pratici

Enti parrocchiali (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

Alienazioni o cessioni di diritti reali su Beni ecclesiastici

- Verificare se hanno un Decreto ministeriale che ne attesti il titolo di Bene Culturale (=Vincolo)
- In caso positivo
 - Presentare istanza alla Curia diocesana con perizia di stima, bozza dell'atto notarile, motivazioni pastorali dell'alienazione, estremi della persona o dell'ente acquirente e specifica dichiarazione che si impegnano e mantenere il bene consapevoli del titolo di interesse culturale
- In caso negativo
 - Presentare istanza alla Curia diocesana con descrizione storica dell'edificio (notizie bibliografiche, catasti storici, ecc) descrizione tecnico morfologica degli interni e degli esterni, fotografie, descrizioni catastali e schede relative dell'unità e della particella nell'insieme del foglio mappale
 - NON prendere impegni con acquirenti prima che l'iter sia concluso. Per legge vengono fissati i tempi in 120 giorni (più quelli necessari alle Curie per l'istruzione delle pratiche) ma ad oggi siamo a non meno di 8 mesi per avere una declaratoria di non interesse o un decreto di interesse.



Esempi pratici

Enti di Religiosi (chiesa, canonica, asili, scuole, ecc.)

Alienazioni o cessioni di diritti reali su Beni ecclesiastici

- Verificare se hanno un Decreto ministeriale che ne attesti il titolo di Bene Culturale (=Vincolo)
- In caso positivo
 - Rivolgersi ad un Notaio dopo che si sono espletate le incombenze del Codice CAnico
- In caso negativo
 - Presentare istanza all'Ufficio Beni Culturali diocesano con descrizione storica dell'edificio (notizie bibliografiche, catasti storici, ecc) descrizione tecnico morfologica degli interni e degli esterni, fotografie, descrizioni catastali e schede relative dell'unità e della particella nell'insieme del foglio mappale
 - NON prendere impegni con acquirenti prima che l'iter sia concluso. Per legge vengono fissati i tempi in 120 giorni (più quelli necessari alle Curie per l'istruzione delle pratiche) ma ad oggi siamo a non meno di 8 mesi per avere una declaratoria di non interesse o un decreto di interesse.

